

Cosea

Tariffa e Servizi S.p.A.

VIA BERZANTINA 30/10

40030 CASTEL DI CASIO (BOLOGNA)

Codice Fiscale 022510481209

**CAPITOLATO SPECIFICO D'ONERI
ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE
VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI
LAVORO**

**SERVIZIO ASSICURATIVO PER
IL PERIODO DAL 18/06/2011 AL 18/06/2014**

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono:

per "Assicurazione"	il contratto di assicurazione,
per "Polizza"	il documento che prova l'assicurazione,
per "Contraente"	il soggetto che ha stipulato il contratto,
per "Assicurato"	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione,
per "Società"	la Compagnia Assicuratrice,
per "Premio"	la somma dovuta alla Società,
per "Sinistro"	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione,
per "Indennizzo"	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro,
per "Cose"	sia gli oggetti materiali sia gli animali,
- per Appaltatore:	quella cui l'Assicurato cede l'esecuzione di parte dei lavori;

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Attività di gestione:

- a. Dei servizi di consulenza e supporto alla predisposizione e gestione della tariffa per la gestione di rifiuti solidi/urbani e di qualsiasi altra tariffa per la gestione dei servizi alla collettività;
- b. Dei servizi di consulenza specialistica e delle attività complementari connesse ed accessorie indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale degli enti locali, anche nelle loro forme associate e di qualsiasi altro ente, istituzione o Società;
- c. Dei servizi formativi territoriali ed ambientali;
- d. Dei servizi di Information Communication Technologies;
- e. Dei servizi di informazione;
- f. Di qualsiasi altro servizio attinente in modo diretto od indiretto con i servizi di cui sopra.

MASSIMALI ASSICURATI

GARANZIA		Massimali in Euro
RCT		5.000.000,00 unico
RCO		5.000.000,00 con il limite di 2.000.000,00 per prestatore
Massima esposizione per sinistro RCT/RCO: € 5.000.000,00		

ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO

Fatturato: preventivo € 1.000.000,00

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 -OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

a) Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile al sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interesse e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

b) Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

b.1) ai sensi degli articoli 10 e 11 del d.p.r. 30 giugno 1965 n° 1124 (rivalsa I.N.A.I.L. e maggior danno)

per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione, compresi altresì i dirigenti e le persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati) nonché il rischio in itinere, come previsto dal decreto legislativo n° 38 del 23/2/2000.

La Società quindi si obbliga a rifondere all'assicurato le somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno dall'infortunato e/o dagli aventi diritto sempreché sia stata esperita razione di regresso dall'I.N.A.I.L. e quest'ultima sia riferita a capitalizzazione per postumi invalidanti.

b.2) ai sensi del codice civile nonché del d.lgs. 626 del 19/9/1994 (e successive modifiche ed integrazioni)

A titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del d.p.r. 30 giugno 1965 n° 1124, così come modificato dal d.lgs. 38/2000, cagionati alle persone di cui al precedente comma al) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente (escluse le malattie professionali).

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

b.3) buona fede I.N.A.I.L.

L'assicurazione di responsabilità civile verso i dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) conserva la propria validità anche nel caso di mancata assicurazione presso l'I.N.A.I.L. di personale quando ciò derivi da inesatta o erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e sempreché ciò non derivi da comportamento doloso.

RIVALSA I.N.P.S.

L'assicurazione R.C. T. quanto l'assicurazione RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I N P .S. al sensi dell'art. 14 della Legge 12 Giugno 1984, N. 222.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

Le condizioni particolari di assicurazione che caratterizzano il presente contratto valgono per tutte le attività previste dallo "Statuto" del Consorzio ed inoltre si evidenzia a titolo esemplificativo e non limitativo che le garanzie operano anche per le responsabilità derivanti :

- 1 ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione;
- 2 al rischio derivante al Consorzio CO.SE.A. in qualità di committente per lavori e/o servizi in genere;
- 3 alla proprietà e/o all'uso e/o custodia di beni mobili e immobili, che servono direttamente all'esercizio delle attività;
- 4.all'impiego di persone non in rapporto di dipendenza con il Consorzio CO.SEA e della cui opera ci si avvalga nell'esercizio della propria attività;
- 5.alla responsabilità personale dei dirigenti, quadri, impiegati e operai del Consorzio e/o personale convenzionato nello svolgimento delle loro mansioni;
- 6.la garanzia copre la responsabilità personale del Direttore Generale e dei Componenti il Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea del Consorzio;
- 7.da responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni previste da leggi o da Decreti legislativi in materia di "Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro legge 626/94" e in relazione alle disposizioni previste in materia di "Sicurezza nei Cantieri Edili, legge n°494/96" comprese successive modifiche ed integrazioni.
- 8) da proprietà e da manutenzione ordinaria e straordinaria, di parcheggi, insegne, e/o cartelli e/o spazi di affissione, segnaletica stradale e semaforica e di gestione di parchi, giardini, alberi, piante e quant'altro di strutture, di impianti ed opere di cui all'attività assicurata.
Dall'uso di mezzi e di macchine speciali idonee all'esplicazione delle attività, compreso l'uso di gru e bracci caricatori su autocarri e macchine operatrici e/o macchine agricole.
Dall'uso di anticrittogamici quando fanno parte della normale manutenzione delle piante, giardini e parchi pubblici, ferma restando l'esclusione dei danni da inquinamento
- 9) da mezzi di trasporto sotto carico/scarico e/o in ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
- 10) danni a cose sollevate, caricate o scaricate;
- 11) da somministrazione e/o smercio di cibi e bevande, compreso la distribuzione tramite distributori automatici e la gestione di cucine e mense;
- 12) a cose di Terzi trovantesi nell'ambito di esecuzione dei lavori;

Art. 2) ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione di R.C.T. vale per i danni che avvengono in tutti i Paesi Europei.

L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.

Art. 3) DOLO

L'assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare al Consorzio da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

Art. 4) IMPRUDENZA - IMPERIZIA - NEGLIGENZA - COLPA GRAVE

L'assicurazione vale anche per i danni cagionati da imprudenza, imperizia, negligenza, colpa anche grave dei soggetti il cui interesse è protetto dal presente contratto di assicurazione.

Art. 5) NOVERO DEI TERZI

Limitatamente ai danni alla persona, si intendono esclusi dal novero dei Terzi i dipendenti del Consorzio che, essendo in rapporto di dipendenza ed iscritti all'I.N.A.I.L. subiscono il danno in occasione di lavoro e/o di servizio.

Tutti gli altri soggetti sono considerati Terzi, compreso anche coloro della cui opera il Consorzio si avvalga in forza di legge, convenzione o di contratto.

Art. 6) RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia all'azione di rivalsa che le compete ai sensi dell'Art.1916 del Codice Civile verso i Terzi responsabili del sinistro, salvo il caso di dolo.

Art. 7) COMMITTENZA AUTO

La garanzia si intende operante anche per la responsabilità civile derivante al Contraente / Assicurato a norma dell'art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi in relazione alla guida di veicoli non di proprietà o in usufrutto al Contraente / Assicurato stesso ovvero ad esso locati.

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate su veicoli abilitati per legge a tale trasporto.

La presente estensione varrà solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.

La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge.

Art. 8) FABBRICATI IN CONDOMINIO

Nel caso di fabbricati facenti parte di un condominio, la presente garanzia opera sia per la parte di esclusiva pertinenza del Consorzio, sia per la quota a suo carico per i danni dei

quali deve rispondere la proprietà comune, escluso il maggiore onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.

Art.9) DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITA'

La garanzia comprende i danni derivanti da interruzione o sospensione, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Questa estensione di garanzia è prestata nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di €. 100.000,00= per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo annuo.

La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% ed una franchigia fissa di €. 1.500,00=.

Art.10) DANNI DA CEDIMENTO - FRANAMENTO DEL TERRENO

La garanzia comprende i danni a fabbricati e a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento e/o vibrazione del terreno, escluso comunque i danni determinati da lavori che implicano sotto murature e/o altre tecniche sostitutive.

Tale garanzia si intende prestata con un massimo risarcimento per uno o più sinistri verificatisi nel corso del medesimo anno assicurativo di €. 100.000,00= e con l'applicazione di uno scoperto del 10% sul valore di ogni sinistro e con un minimo non indennizzabile di €. 1.500,00=

Art.11) DANNI A COSE NON CONSEGNATE

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante al Contraente / Assicurato, per danni da sottrazione, distruzione e/o deterioramento, anche derivanti da incendio, delle cose portate da terzi nelle strutture del Contraente / Assicurato, e non consegnate ai sensi dell'Art. 1784 del C.C.

Restano esclusi dalla garanzia denaro, oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, veicoli e loro contenuto.

La somma massima garantita per ogni sinistro e per anno assicurativo è limitata a € 5.000,00=.

Art.12) DANNI A COSE IN CONSEGNA E/O CUSTODIA

La garanzia comprende, entro il limite e sino alla concorrenza massima di € 25.000,00= i danni sofferti da terzi in seguito a sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose consegnate al Contraente/Assicurato o suoi collaboratori, per la responsabilità che a lui incombe ai sensi dell'Art. 1784 del Cod. Civ., fermi i danni alle cose non consegnate regolamentate all'articolo precedente

Restano comunque esclusi i danni cagionati da incendio.

Art.13) PROVE ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE

Premesso che il Consorzio, ai fini di assumere il personale occorrente per la sua attività, può effettuare selezioni o prove pratiche, si precisa che la garanzia comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per danni cagionati e/o subiti da coloro che eseguono prove ed esami in merito alle loro capacità tecniche e professionali.

Art.14) DANNI DA INCENDIO

L'assicurazione si intende estesa ai danni materiali e diretti cagionati alle cose altrui in conseguenza di incendio di cose del Contraente / Assicurato e o da esso detenute, con esclusione dei danni conseguenti ad incendio dei fabbricati e loro contenuto in proprietà e/o in uso del Contraente / Assicurato.

La presente garanzia è prestata con il limite di risarcimento di € 50.000,00= per sinistro e per anno assicurativo.

Art.15) DIPENDENTI NON SOGGETTI AD ASSICURAZIONE INFORTUNI DI LEGGE (INAIL)

La garanzia di R.C.T. vale anche nei confronti dei dipendenti non soggetti ad assicurazione infortuni di legge (INAIL), limitatamente agli infortuni subiti in occasione di lavoro e di servizio (escluse malattie professionali) sempreché dall'evento derivi al Contraente / Assicurato una responsabilità riscontrabile a norma di legge;

Art 16) PRECISAZIONE

Si precisa che il Consorzio ha la gestione dell'impianto di discarica di rifiuti non pericolosi e che tale attività è garantita con specifica polizza assicurativa.

Art.17) INQUINAMENTO ACCIDENTALE

La garanzia si intende estesa ai danni causati da contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo a seguito di fuoriuscita di sostanze liquide e/o gassose da veicoli, macchinari (necessari al loro funzionamento) e qualora gli stessi non siano in circolazione.

La garanzia si intende prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% con un minimo non indennizzabile di €. 2.500,00 per sinistro e con un massimo risarcimento per sinistro e per anno di €. 250.000,00.

Art.18) DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE - ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende i danni :

- a) da circolazione su strade ad uso pubblico o su aree equiparate di veicoli a motore, nonché di navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili, con eccezione delle responsabilità derivanti all'assicurato a norma dell'art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi, compresi i trasporti in relazione alla guida di veicoli purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati;
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni vigenti e che, comunque, non abbiano compiuto il 16° anno di età;
- c) da furto.
- d) alle cose altrui derivanti da incendio di beni dell'Assicurato, salvo quanto disposto ai precedenti articoli "Danni a cose non consegnate" e "Danni da incendio";
- e) alle opere in costruzione;
- f) cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori; nonché i danni cagionati da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi. Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;
- g) alle cose trasportate ad eccezione di quelle movimentate nell'ambito di aree non equiparabili a suolo pubblico;

- h) verificati in connessione con trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc);
- i) conseguenti ad inquinamento dell'aria dell'acqua e del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, fatto salvo quanto previsto all'articolo "Inquinamento accidentale";
- l) dovuti ad errori, disguidi, ritardi o smarrimenti nella redazione, consegna e conservazione di atti e documenti;
- m) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi;
- n) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi. Limitatamente ai danni a condutture ed impianti sotterranei la garanzia è estesa ai danni diretti da interruzione o sospensione di servizi subiti dagli enti erogatori dei servizi medesimi; fatto salvo quanto previsto all'articolo "Danni da Interruzione di Attività";
- o) derivanti da responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, inerendo a un rapporto contrattuale, si configurano altresì quali responsabilità extra contrattuali;

Art. 19) PERIODO DI ASSICURAZIONE - DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha effetto dalle ore 24,00 del 18/06/2011 e scade alle ore 24,00 del 18/06/2014 senza obbligo di disdetta.

Pur essendo il contratto stipulato per una durata triennale, la Società ed il Contraente hanno la facoltà di risolverlo alla scadenza di ciascun anno assicurativo, mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno due mesi prima della scadenza.

Art. 20) PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Si precisa che il pagamento della prima rata di premio potrà avvenire entro 30 giorni dall'effetto del contratto senza che ciò impedisca la regolare decorrenza delle garanzie di polizza.

I premi devono essere pagati al Broker o all'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti si sensi dell'art. 1901 C.C.

Art.21) REGOLAZIONI DI PREMIO

Il premio viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo.

Per le regolazioni premio, il Consorzio è impegnato a comunicare alla Compagnia i dati variabili definitivi, necessari nell'ambito di ciascuna polizza, entro 90 giorni dalla fine di ogni anno assicurativo. Le differenze attive o passive risultanti dai conteggi di tali regolazioni premio devono essere pagate entro i successivi 30 giorni. In caso di regolazione negativa la Società rimborserà la quota relativa esclusi soltanto le imposte ed ogni altro onere di carattere tributario.

La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società. Se l'assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale, il premio anticipato in via provvisoria, per le rate successive, viene considerato in conto ed a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto

Per i contratti scaduti, se la Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione del premio.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato/Contraente è tenuto a fornire chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art.22) OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto circa i fatti che hanno originato il sinistro all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia, entro 15 (quindici) giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C. C.), l'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C. C.).

Art.23) GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

La Società assume fino alla loro conclusione le vertenze del danno tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende.

Art.24) RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60 (sessantesimo) giorno dalla formale definizione dei rapporti tra le parti la Compagnia di Assicurazione ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 30 (trenta) giorni da darsi con lettera raccomandata A.R.

In ambedue i casi di recesso la Compagnia rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le tasse ministeriali.

Art. 25) COASSICURAZIONE E DELEGA

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto allegato. Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale. La Compagnia all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto. Pertanto le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Compagnia Coassicuratrice Delegataria la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà anche le coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Art. 26) CLAUSOLA BROKER

Resta fra le parti convenuto - che la Società Assitex S.r.l.- Via Valentini, 19 59100 Prato - R.U.I. B000116595 tel. 0574/23004, fax 0574/21268 e-mail info@assitex.it sarà considerata Broker della Contraente in tutti i rapporti per il surriferito contratto.

Ogni notizia data o spedita dalla Società potrà essere inviata al suddetto Broker e dovrà essere considerata come eseguita alla Contraente stessa, così come ogni notizia data o spedita dal Broker alla Società dovrà essere considerata come eseguita dalla Contraente stessa.

Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di comunicazione scritta del Broker alla Società.

L'Assicuratore inoltre riconosce che il pagamento dei premi possa essere effettuato anche tramite il Broker sopra designato e riconosce che tale pagamento sarà liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

Art.27) DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art.28) ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Compagnia eventuali altre polizze da lui stipulate, fermo l'obbligo di darne avviso, in caso di sinistro, a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell' art. 1910 del Codice Civile.

L'omissione della comunicazione di cui sopra può comportare la decadenza dal diritto dall'indennizzo di sensi dell'art.1910 del Codice Civile.

Art.29) MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell' assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art.30)AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Comune deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio noti e non accettati dalle Compagnie possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, (in applica dell'art. 1898 del Cod. Civ).

Art.31) DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio, la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Comune (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art.32) ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi ai vari contratti di assicurazione sono a carico del Contraente e già compresi nell'ammontare del premio offerto.

Sono a carico della Compagnia l'imposta di bollo e le spese di registrazione.

Art.33) RINVIO ALLE NORME

Per tutto quanto non è qui diversamente regolamentato, valgono le norme di legge.

Art. 34) FORO COMPETENTE - CONTROVERSIE

Qualora insorgano controversie relative all'esecuzione e interpretazione del contratto le parti ne danno comunicazione al Responsabile del Procedimento, che propone una conciliazione per l'immediata soluzione della controversia medesima.

Qualora le parti non raggiungano un accordo entro sessanta giorni dalla precedente comunicazione, la definizione delle controversie è attribuita al Giudice Ordinario.

Ai fini della risoluzione delle controversie derivanti dal presente contratto le parti eleggono la competenza del foro di Bologna.